



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 32 del 05/04/2019

Proposta n. 361/2019

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BOBBIO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30.3.2017 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

II PRESIDENTE

Premesso che:

- con nota n. 2149 del 15.5.2017 (pervenuta al prot. prov.le n. 11772 del 18.5.2017) il Comune di Bobbio ha inoltrato a questa Amministrazione la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'adozione, da parte del Consiglio Comunale con atto n. 10 del 30.3.2017, di una Variante al proprio Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000;
- la proposta di Variante consiste:
 - nello stralcio di alcune previsioni urbanistiche sia a carattere residenziale che produttivo, con conseguente riclassificazione a "Zone destinate all'uso agricolo";
 - nell'inserimento di nuove previsioni urbanistiche sia a carattere residenziale che produttivo;
 - in "Delimitazioni in livelli di pericolosità idrogeologica di un corpo di frana quiescente e valutazioni di compatibilità sismica" in loc. Cascina Sant'Ambrogio Mozzi;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 14512 del 16.6.2017;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 5373 del 7.7.2018, n. 6065 del 13.9.2018 e n. 1725 del 13.3.2019 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 23450 dell'8.8.2018, n. 27759 del 25.9.2018 e n. 6673 del 13.3.2019), mentre i pareri sono pervenuti direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018 relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche le Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente quale è il caso della Variante al PRG del Comune di Bobbio in esame;

- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- questa Amministrazione, pertanto, è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- la Variante al PRG in argomento rientra nei casi previsti dall'art. 6, commi 3 e 3-bis del suddetto Decreto e pertanto viene valutata ai sensi dell'art. 12 del Decreto medesimo (verifica di assoggettabilità);
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Atteso che il Comune di Bobbio quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione in quanto Autorità competente, ha individuato le Autorità ambientali e alle stesse sono stati trasmessi i documenti di Variante con lo scopo di acquisirne i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- della dichiarazione, rilasciata dal Sindaco in data 16.5.2017, inerente l'avvenuta comunicazione alle Autorità militari circa l'adozione della Variante al PRG in epigrafe;
- della dichiarazione, rilasciata dal Sindaco in data 16.5.2017, inerente l'insussistenza dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati sulle aree interessate dalla Variante in esame;

Preso atto altresì:

- del parere (in atti) reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza con nota n. 5726 del 8.10.2018 (pervenuta al prot. prov.le n. 29303 del 8.10.2018);
- del parere (in atti) reso dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia con nota n. 13964 del 28.1.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 2347 del 28.1.2019);
- del parere igienico-sanitario (in atti) reso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 10850 del 30.1.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 2729 del 30.1.2019);
- del parere (in atti) reso dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti con nota n. 1573 del 1.3.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 5644 del 1.3.2019);

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante al PRG scade il giorno 12.5.2019, tenuto conto che le ultime integrazioni richieste sono pervenute alla Provincia in data 13.3.2019;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

Considerato che, relativamente alla Variante al PRG del Comune di Bobbio adottata con atto di Consiglio n. 10 del 30.3.2017, dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, è emersa la necessità:

- di esprimere una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Bobbio, valutazioni V.PR.G CC 10-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Bobbio, valutazioni V.PR.G CC 10-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico solo parzialmente favorevole, come espresso in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Bobbio, valutazioni V.PR.G CC 10-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
- l'eventuale approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche i quali, così aggiornati, dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978;
- gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successiva Variante normativa di coordinamento con il PGRA ("Piano Alluvioni"), approvata con D.P.C.M. Del 22 febbraio 2018;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGR), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della Variante al PRG del Comune di Bobbio adottata con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 30.3.2017 ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000;

2. di esprimere, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicate nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Bobbio, valutazioni V.PR.G CC 10-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Bobbio, valutazioni V.PR.G CC 10-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico solo parzialmente favorevole, come espresso in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Bobbio, valutazioni V.PR.G CC 10-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Bobbio, evidenziando che l'approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche e che, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978, gli elaborati così aggiornati dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale;
7. di dare atto che gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito *web* degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

Provvedimento di verifica di assoggettabilità

(di cui al comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

Valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal Comune di Bobbio (soggetto proponente ed autorità procedente) sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., considerati i pareri espressi dai soggetti con competenze in materia ambientale (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, ARPAE, AUSL e ATERSIR),

si ritiene di escludere

dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, e succ. mod. ed int.

la Variante parziale al PRG del Comune di Bobbio adottata con atto di C.C. n.10 del 30.03.2017 che quindi potrà essere approvata, secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti presenti nel Rapporto Preliminare, nonché delle seguenti **prescrizioni**:

- si richiama integralmente quanto espresso con le osservazioni, formulate ai sensi dell'art.15 comma 5 della L.R.47/1978, in merito agli aspetti urbanistici e procedurali;
- è necessario garantire il rispetto delle condizioni contenute nel documento di valutazione e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite nello stesso;
- occorre rispettare le condizioni di sostenibilità e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale;
- nel documento di Valutazione ambientale si dà conto di una classificazione dello stato ambientale dei corpi idrici che fa riferimento a sistemi di pianificazione superati dal PdG - Piano di Gestione (delle acque) dell'Autorità di Bacino, elaborato secondo i criteri dettati dalla Direttiva 2000/60/CE. Nello stesso documento non si dà conto del PGRA - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di Bacino, approvato con DPCM del 27/10/2016. Considerati i contenuti di Variante e il contesto di riferimento, non si ritiene che il documento debba essere necessariamente aggiornato rispetto a tali nuovi elementi di conoscenza e di tutela, ma si invita comunque il Comune a reperire la suddetta documentazione e ad esaminarne le caratteristiche, verificando le possibili relazioni con la pianificazione urbanistica comunale e alle conseguenti cautele da assumere in fase attuativa. Con particolare riferimento al PdG, occorrerà porre particolare attenzione agli stati dei corpi idrici (stato chimico ed ecologico per quanto riguarda i corpi idrici superficiali, stato chimico e quantitativo relativamente ai corpi idrici sotterranei) e agli obiettivi da raggiungere alle scadenze 2021 e 2027. Per quanto riguarda il PGRA dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1300/2016, da applicarsi confrontando le fasce di tutela fluviale del PTCP (e le relative Norme) con le mappature del PGRA consultabili all'indirizzo <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/cartografia>, assumendo le conseguenti misure di cautela, fatto salvo quanto indicato in questa sede con riferimento alla compatibilità delle singole proposte di nuove previsioni residenziali/produttive.

Osservazioni (ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 47/78)

Aspetti generali

1. Si valutino i parametri urbanistici utilizzati nella verifica del rispetto del limite di incremento della capacità insediativa di cui all'art.15 comma 4 lett. c) p.1 della L.R.47/78 e succ. mod. ed int., contenuta nella Relazione Illustrativa di Variante, alla luce delle disposizioni di cui all'art.57 comma 4 della L.R.15/2013, e dei contenuti della DGR 922/2017 come modificata dalla D.G.R. n. 1136 del 2018. Si corregga inoltre il dato relativo all'estensione della previsione stralciata in località Cognolo. Infine, nonostante il contenuto incremento della capacità insediativa apportato con la variante in oggetto, non considerando esaustivo quanto rilevato nella Relazione di Variante in merito al soddisfacimento degli standard, si chiede di evidenziare, preliminarmente all'approvazione della Variante, la verifica della dotazione degli standards da effettuarsi ai sensi dell'art.46 comma 1 della L.R.47/78 e succ. mod. ed int. e dell'art.73 comma 7 del P.T.C.P. Vigente.
2. La variante in esame presenta problemi di conformità con le disposizioni legislative regionali, non garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, lettera c) dell'art.15 della L.R. 47/78, come sostituito dall'art.12 della L.R. 6/95, in quanto alcune nuove previsioni sono interessate da zone di tutela (la **Variante a carattere residenziale "Bobbio – via Ponte Vecchio"** e le **Varianti a carattere produttivo "Loc. Mezzano Scotti"** e **"Bobbio – via Genova"** sono interessate da zone boscate di cui all'art.8 del PTCP vigente, mentre la **Variante "Bobbio – via Genova"** ricade nella Fascia fluviale B: zona B3, ad elevato grado di antropizzazione di cui all'art. 12 del PTCP), non garantendo quindi il rispetto della condizione di cui al punto 2) del suddetto articolo 15 comma 4 lettera c).

3. La variante in esame presenta problemi di conformità con le disposizioni legislative vigenti, non garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, lettera c) dell'art.15 della L.R. 47/78, come sostituito dall'art.12 della L.R. 6/95, in quanto le varianti
- **Bobbio – via Corgnate**, relativa alla riclassificazione come Zona di completamento residenziale intensiva, di una Zona di completamento dei servizi (caratterizzata come Pertinenze di interesse testimoniale), ubicata all'interno del perimetro dell'Insediamento di antico impianto,
 - **Bobbio – via Ponte Vecchio**, relativa all'ampliamento di una zona definita come Pertinenze di interesse testimoniale (Orti, giardini, spazi di verde privato e altri spazi pertinenziali di pregio) e all'attribuzione alla medesima della categoria di intervento "Ristrutturazione urbanistica" con conseguente modifica del perimetro dell'Insediamento di antico impianto,
- riguardando la Disciplina Particolareggiata della Zona omogenea A di cui agli artt.35 comma 5 e 36 della L.R. 47/78 e succ. mod. ed int., non garantiscono il rispetto della condizione di cui al punto 3) del suddetto articolo 15 comma 4 lettera c).
4. Relativamente alle nuove previsioni di espansione, risulta necessario, per uniformità dei contenuti di Piano, individuare in cartografia la modalità attuativa in quanto non risulta sempre indicata.
5. Le nuove previsioni sono soggette alle disposizioni di cui all'art.64 comma 8 del PTCP secondo cui le previsioni di incremento dei carichi urbanistici devono essere compatibili con la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative ed energetiche), delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici esistenti.
6. In sede di attuazione delle previsioni proposte dovranno essere rispettati gli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. per le specifiche Unità di appartenenza.

Inserimento nuove previsioni urbanistiche a carattere residenziale

Bobbio – via Pietro Zuccarino

7. Considerato che la previsione è adiacente ad una strada individuata dal PTCP come "viabilità storica: tracce di percorso", in una eventuale fase attuativa degli interventi previsti, il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art.27 del PTCP.

Bobbio – viale Garibaldi

8. Con riferimento alla variante n. 2 in Viale Garibaldi di Bobbio, che propone un cambio da Zona di completamento dei servizi a Zona di completamento residenziale soggetta a PPIP, prima dell'approvazione occorre che le analisi geologiche definiscano le distanze di sicurezza da tenere dall'orlo della scarpata e dal canale attivo.
9. Considerato che la nuova previsione è interessata dalla fascia di tutela del Torrente Dorbida ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs.42/2004, in sede di attuazione di eventuali interventi, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.

Bobbio – via Corgnate

10. Premesso che l'area oggetto della nuova previsione è sottoposta alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 parte Seconda per effetto del DM 28.10.1968, richiamando il parere formulato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, considerate le caratteristiche dell'area di valore storico-artistico, si ritiene la nuova previsione non compatibile con le stesse.
11. Con riferimento alla variante n. 3 in Via Corgnate di Bobbio, che propone un cambio da Pertinenze di interesse testimoniale a Zona di completamento residenziale di tipo intensivo, prima dell'approvazione occorre che le analisi geologiche siano integrate rispetto a tutti i profili valutativi previsti dalla DAL n. 112/2007 come aggiornata dalla D.G.R. n. 2193/2015 e definiscano le distanze di sicurezza da tenere dall'orlo della scarpata, anche se sostenuta da opere murarie. In fase attuativa occorrerà verificare la presenza e funzionalità del canale interrato, valutandone conseguentemente le esigenze di salvaguardia, messe in atto anche tramite opportuni riposizionamenti.

Bobbio – via Valgrana

12. Con riferimento alla variante n. 4 in loc. Valgrana di Bobbio, che propone un cambio da Zona destinata all'uso agricolo a Zona di completamento estensiva residenziale, si evidenzia che l'area rappresentata nella relazione geologica si

estende fino al T. Bobbio, diversamente dalla più ridotta area individuata nel PRG, che deve in ogni caso ritenersi prevalente. Si precisa, ad ogni buon conto, che l'ulteriore area individuata nella relazione geologica avrebbe comunque presentato criticità idrauliche mappate dal PGRA - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino (livello di pericolosità P1: "alluvione rara") e dal PTCP (deposito alluvionale terrazzato) non adeguatamente affrontate tramite i necessari approfondimenti del caso e le considerazioni circa le distanze di rispetto da osservare.

13. Considerato che la nuova previsione è interessata dalla fascia di tutela del Torrente Bobbio ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs.42/2004, in sede di attuazione di eventuali interventi, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.

Loc. Bargo

14. L'inserimento della nuova previsione in Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, così come definiti nel PTCP vigente, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti" del medesimo Piano; secondo le disposizioni del suddetto articolo, gli ambiti per i nuovi insediamenti devono essere collocati in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto della accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo. Secondo le disposizioni di cui all'art. 57 "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" del PTCP vigente, in tali ambiti gli strumenti urbanistici devono perseguire l'obiettivo di mantenere la ruralità del territorio preservando la conduzione agricola e zootecnica e di conservare e/o ricostituire il patrimonio naturalistico con funzione di miglioramento della rete ecologica, riqualificazione del paesaggio agrario e contrasto ai fenomeni di dissesto, ciò anche salvaguardando e valorizzando gli habitat vegetazionali residuali dell'ambiente agricolo (filari lungo i fossi). Pertanto vista la collocazione della nuova previsione in territorio rurale, non limitrofa al territorio urbanizzato, anche alla luce della LR 24/2017, il cui obiettivo è il consumo di suolo a saldo zero, si rivaluti la scelta pianificatoria in riferimento al contesto e agli insediamenti ubicati nelle zone limitrofe.

15. La nuova previsione proposta ricade all'interno del perimetro della fascia di rispetto stradale relativa a strada comunale; l'attuazione della stessa è quindi soggetta alle disposizioni di cui al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 16 dicembre 1992, n.495)

Loc. Canneto

16. La nuova previsione è interessata dall'attraversamento di una linea elettrica MT15 KV aerea e relativa fascia di rispetto; in sede di attuazione risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni della disciplina di settore vigente.

Bobbio – via Ponte Vecchio

17. Relativamente alla proposta di Variante Bobbio – via Ponte Vecchio, con la quale si propone l'ampliamento della zona "Pertinenze di interesse testimoniale (Orti, giardini, spazi di verde privato e altri spazi pertinenziali di pregio)" e l'attribuzione alla stessa della categoria di intervento "Ristrutturazione urbanistica", fermo restando quanto rilevato in precedenza relativamente al problema di conformità della variante con le prescrizioni di cui al comma 4, lettera c) dell'art.15 della L.R. 47/78 e s.m.i., considerate le caratteristiche storiche-architettoniche dell'insediamento, ed il particolare interesse paesaggistico del contesto, non si ritiene idonea la categoria di intervento indicata; si evidenzia che nel caso si procedesse all'attuazione di interventi relativamente all'insediamento, per quanto riguarda le definizioni degli interventi edilizi, si dovrà fare riferimento all'Allegato alla L.R.15/2013 e s.m.i..

18. Con riferimento alla variante n. 8 in Via Ponte Vecchio di Bobbio, in sponda destra Trebbia, che propone un cambio da Pertinenze di interesse testimoniale a Zona sottoposta ad interventi di Ristrutturazione Urbanistica, si evidenzia che l'area ricade in frana quiescente individuata nelle cartografie del dissesto del PTCP (Tav. A3) e disciplinata dall'art. 31, comma 7, delle Norme del medesimo Piano provinciale. Non essendo stato prodotto lo studio del rischio in Variante al PRG secondo le direttive vigenti in materia (rif. lettera e. del comma citato), le possibilità di trasformazione urbanistica (o di attuazione delle previsioni vigenti) devono limitarsi a quelle contemplate dalle lettere a., b., c., d. del comma citato.

19. Essendo l'area di Variante interessata dalla presenza di un'area forestale, al fine di non compromettere gli elementi presenti, nella eventuale fase attuativa degli interventi previsti, il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 delle Norme del PTCP.

20. Considerato che la previsione è adiacente ad una strada individuata dal PTCP come "viabilità storica: percorso consolidato", in una eventuale fase attuativa degli interventi previsti il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art.27 del PTCP.

Bobbio – via Poggio Desiderio

21. L'inserimento della nuova previsione in Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, così come definiti nel PTCP vigente, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti" del medesimo Piano; secondo le disposizioni del suddetto articolo, gli ambiti per i nuovi insediamenti devono essere collocati in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto della accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo. Secondo le disposizioni di cui all'art. 57 "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" del PTCP vigente, in tali ambiti gli strumenti urbanistici devono perseguire l'obiettivo di mantenere la ruralità del territorio preservando la conduzione agricola e zootecnica e di conservare e/o ricostituire il patrimonio naturalistico con funzione di miglioramento della rete ecologica, riqualificazione del paesaggio agrario e contrasto ai fenomeni di dissesto, ciò anche salvaguardando e valorizzando gli habitat vegetazionali residuali dell'ambiente agricolo (filari lungo i fossi). Pertanto vista la collocazione della nuova previsione in territorio rurale, non limitrofa al territorio urbanizzato, anche alla luce della LR24/2017, il cui obiettivo è il consumo di suolo a saldo zero, si rivaluti la scelta pianificatoria in riferimento al contesto e agli insediamenti ubicati nelle zone limitrofe.

22. Considerato che la nuova previsione è parzialmente interessata dalla fascia di tutela del Torrente Bobbio ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs.42/2004, in sede di attuazione di eventuali interventi, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.

23. La nuova previsione è interessata dalla fascia di rispetto di una linea elettrica AT132 KV; in sede di attuazione di eventuali interventi, risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni della disciplina di settore vigente.

Loc. Vaccarezza

24. Considerato che con la previsione proposta in loc. Vaccarezza, viene riclassificata una zona definita dal PRG "Pertinenze di interesse testimoniale (e1 orti, giardini, spazi di verde privato e altri spazi pertinenziali di pregio) in Zona di completamento residenziale estensiva, si provveda a documentare preliminarmente all'approvazione della variante, l'assenza delle caratteristiche attribuite all'area dal Piano vigente.

25. Considerato che la nuova previsione è ubicata a favore di veduta di un tratto di viabilità panoramica individuato dal PTCP, in una eventuale fase attuativa degli interventi previsti, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui all'art.28 del PTCP.

Loc. Mezzano Scotti - Casetta

26. L'inserimento della nuova previsione in Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, così come definiti nel PTCP vigente, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti" del medesimo Piano; secondo le disposizioni del suddetto articolo, gli ambiti per i nuovi insediamenti devono essere collocati in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto della accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo. Secondo le disposizioni di cui all'art. 57 "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" del PTCP vigente, in tali ambiti gli strumenti urbanistici devono perseguire l'obiettivo di mantenere la ruralità del territorio preservando la conduzione agricola e zootecnica e di conservare e/o ricostituire il patrimonio naturalistico con funzione di miglioramento della rete ecologica, riqualificazione del paesaggio agrario e contrasto ai fenomeni di dissesto, ciò anche salvaguardando e valorizzando gli habitat vegetazionali residuali dell'ambiente agricolo (filari lungo i fossi). Pertanto vista la collocazione della nuova previsione in territorio rurale, non limitrofa al territorio urbanizzato, anche alla luce della LR24/2017, il cui obiettivo è il consumo di suolo a saldo zero, si rivaluti la scelta pianificatoria in riferimento al contesto e agli insediamenti ubicati nelle zone limitrofe.

Inserimento nuove previsioni urbanistiche a carattere produttivo

Bobbio – via Genova

27. Con riferimento alla variante in Via Genova di Bobbio che propone un cambio da Zona soggetta a Piano Territoriale a Zona di completamento produttivo, si evidenzia in primo luogo che l'area, ubicata a monte della confluenza fra Trebbia e T. Bobbio, ricade in fascia fluviale B, Zona B3 del PTCP ("fascia di esondazione"), disciplinata dagli artt. 10 e 12 delle Norme del Piano provinciale. Tale assetto risulta per lo più confermato anche dal PGRA - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino, che attribuisce all'area un livello di pericolosità in parte P3 "alluvioni frequenti" e in parte P2 "alluvioni poco frequenti", la cui disciplina rinvia a quella delle fasce fluviali A e B del PTCP (in

base alla DGR n. 1300/2016 e all'intesa PTCP-PAI sottoscritta il 12/04/2017). La proposta di variazione urbanistica risulta pertanto in contrasto con le disposizioni sopra richiamate. Si rammenta che anche le possibilità di attuazione della previsione vigente risultano fortemente limitate dai vincoli sopra richiamati, fatto salvo quanto ammesso dalle norme di salvaguardia delle previsioni già vigenti all'epoca delle individuazioni delle tutele di cui sopra (rif. art. 10, comma 13, delle Norme PTCP).

28. Essendo l'area di Variante parzialmente interessata dalla presenza di un'area forestale, la nuova previsione presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 8 delle Norme del PTCP.
29. Essendo l'area di Variante ubicata in adiacenza ad un tratto di viabilità panoramica individuato dal PTCP e a favore di veduta, la nuova previsione presenta dei problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art. 28 delle Norme del PTCP.
30. Considerato che la nuova previsione è parzialmente interessata dalla fascia di tutela del Fiume Trebbia ed è ubicata in territorio interessato da foreste e da boschi ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs.42/2004, in sede di attuazione di eventuali interventi, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.
31. La nuova previsione proposta ricade all'interno del perimetro della fascia di rispetto stradale relativa a strada extraurbana secondaria; l'attuazione della stessa è quindi soggetta alle disposizioni di cui al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 16 dicembre 1992, n.495)

Loc. Mezzano Scotti

32. Con riferimento alla variante in Mezzano Scotti che propone un cambio da Zona destinata all'uso agricolo a Zona di espansione produttiva, si rileva che il PGRA - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino individua sull'area un livello di pericolosità P1 ("alluvione rara"), la cui disciplina rinvia a quella prevista dal PTCP per la fascia fluviale C (in base alla DGR n. 1300/2016 e all'intesa PTCP-PAI sottoscritta il 12/04/2017). Pertanto, come già evidenziato in sede di richiesta di integrazioni, in assenza di verifica idraulica effettuata in Variante allo strumento urbanistico ai sensi degli art. 10 e 13 delle Norme del Piano Provinciale, gli interventi di trasformazione produttiva esterni al territorio urbanizzato non risultano ammessi.
33. Considerato che con la previsione proposta in loc. Mezzano Scotti, viene riclassificata una zona definita dal PRG "Pertinenze di interesse testimoniale (e1 orti, giardini, spazi di verde privato e altri spazi pertinenziali di pregio) in Zone di espansione produttiva, si evidenzia che sarebbe stato necessario documentare, in sede di variante, l'assenza delle caratteristiche attribuite all'area dal Piano vigente.
34. Essendo l'area di Variante interessata dalla presenza di un'area forestale, oltre ad una formazione lineare, la nuova previsione presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 8 delle Norme del PTCP.
35. Considerato che la nuova previsione è parzialmente interessata dalla presenza di foreste e boschi tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs.42/2004, in sede di attuazione di eventuali interventi, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.
36. La nuova previsione proposta ricade all'interno del perimetro della fascia di rispetto stradale relativa a strada extraurbana secondaria; l'attuazione della stessa è quindi soggetta alle disposizioni di cui al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 16 dicembre 1992, n.495)
37. Tra gli elaborati trasmessi è presente un documento denominato "**Delimitazioni in livelli di pericolosità idrogeologica di un corpo di frana quiescente e valutazioni di compatibilità sismica**", relativo alla loc. Cascina Sant'Ambrogio Mozzi, che non risulta chiaramente evidenziato nell'atto di adozione né nella documentazione tecnico-descrittiva dei contenuti di Variante. Tale studio presenta anomalie e contenuti non pienamente compatibili con le direttive vigenti in materia, con particolare riferimento all'art. 31, comma 7, lettera e. delle Norme del PTCP. Tra le principali problematiche si evidenzia la parzialità delle analisi rispetto all'intera estensione del dissesto cartografato, la mancata valutazione dei dissesti attivi presenti nelle vicinanze e l'assenza di una scheda-norma coerente con la disciplina delle classi di rischio disposta dalle Norme del PRG. Ne consegue che lo studio non ha le caratteristiche adeguate per essere incluso nel PRG e che le possibilità di intervento nell'area dovranno limitarsi a quelle contemplate dalle lettere a., b., c., d. del comma citato.

- non favorevole relativamente ai contenuti riferibili all'elaborato denominato "Delimitazioni in livelli di pericolosità idrogeologica di un corpo di frana quiescente e valutazioni di compatibilità sismica", relativo alla loc. Cascina Sant'Ambrogio Mozzi;
- favorevole per i restanti contenuti di Variante, salvo le limitazioni e precisazioni specificate nelle osservazioni geologico-sismiche relative alle singole trasformazioni.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 361/2019 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI
BOBBIO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30.3.2017 AI
SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ
FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E
PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi
dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 05/04/2019

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 32 del 05/04/2019

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BOBBIO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30.3.2017 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 05/04/2019

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale